



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA IN MANCIANO PER IL PERIODO 10 SETTEMBRE 2017 – 31 AGOSTO 2019

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la gestione del Nido d’Infanzia per bambini da 12 a 36 mesi di età in Manciano Capoluogo, Via Filippo Turati.

Nel prosieguo del presente capitolato, si intende per Comune l’Amministrazione comunale e per Appaltatore il soggetto aggiudicatario dell’appalto.

Articolo 2. Durata dell’appalto, periodo di prova e proroga

L’appalto avrà decorrenza dal 10 settembre 2017 fino al 31 agosto 2019, con le modalità di apertura precisate all’articolo 6.

L’inizio del servizio deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per il Comune.

L’appaltatore è soggetto ad un periodo di prova pari a 180 giorni, decorrenti dalla data di effettivo inizio dello svolgimento del servizio. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione dei servizi non rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato e dal contratto di appalto, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto stesso ed aggiudicare il servizio alla cooperativa o consorzio di cooperative immediatamente seguente in graduatoria, ove l’offerta sia rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.

La risoluzione ai sensi del presente articolo avviene a seguito di determinazione da parte del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, recante le motivazioni del mancato superamento della prova, debitamente portata a conoscenza dell’aggiudicatario e di chi è ad esso immediatamente seguente in graduatoria con lettera raccomandata A.R.; la risoluzione ha effetto a partire dal sedicesimo giorno successivo alla data di ricezione della predetta nota da parte dell’aggiudicatario.

In assenza di provvedimenti espressi da parte del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune entro dieci giorni dal termine del periodo di prova, questo si intende positivamente superato.

È fatto obbligo all’Appaltatore, nei casi di avvicendamento nella gestione con altro soggetto, come previsto dal presente Capitolato, assicurare la compresenza del proprio personale con i nuovi educatori ai fini della continuità del programma educativo, per un tempo non inferiore ad un mese (20 giorni effettivi di servizio).

Il Comune si riserva la facoltà prevista dall’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare per un ulteriore anno i servizi oggetto dell’appalto secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di bando.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Articolo 3. Sede del Nido d'Infanzia

Il Nido d'Infanzia ha sede in Via Filippo Turati di Manciano, in adiacenza alle Scuole Materne, ed è a norma del D.P.G.R. n. 41/R/2013.

Articolo 4. Ricettività

La sede del Nido è attualmente dimensionata per un'utenza contemporanea di n. 14 bambini. In presenza di bambini segnalati o portatori di handicap saranno ricercati accordi con i competenti organi dell'Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto per interventi mirati, anche ai fini dell'assegnazione di personale di sostegno.

PARTE SECONDA - PROGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 5. Elementi guida per la presentazione dei progetti pedagogici ed educativi

I soggetti partecipanti all'appalto di cui al presente Capitolato sono tenuti alla presentazione del progetto pedagogico e del progetto educativo previsti e disciplinati dall'articolo 15 del D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R, "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4-bis della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)".

Tali progetti dovranno inoltre ottemperare alle finalità indicate dal Comune di Manciano nelle proprie progettualità rientranti nel Piano Educativo Zonale (P.E.Z.), approvati annualmente in base alla sopra citata L.R. n. 32/2002 e relative norme di attuazione.

Articolo 6. Organizzazione del servizio

L'ammissione dei richiedenti al Nido è regolata dal successivo articolo 8.

L'apertura è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 13,30, per 42 settimane all'anno e pertanto, indicativamente, dall'1 settembre al 31 luglio successivo, con chiusura al sabato e nei giorni festivi, ivi compresa la ricorrenza del Santo Patrono di Manciano (6 novembre), e per le vacanze natalizie e pasquali. Viene garantita la fruizione della colazione e del pranzo.

L'appaltatore dovrà dotarsi di un apposito registro per la rilevazione giornaliera e mensile delle presenze dei bambini. Detto registro, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato mensilmente al Comune in copia.

Articolo 7. Rapporti con l'utenza

Vengono definiti utenti delle strutture i bambini iscritti e le loro famiglie. L'assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni competono al Comune, in base al successivo articolo 8.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

La complessità del momento dell'inserimento dei bambini richiede una sua gestione congiunta da parte degli educatori e dei genitori. A tal fine, l'Appaltatore dovrà:

- a) fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
- b) consentire la presenza di un genitore presso le strutture per un periodo idoneo a facilitare l'ambientamento del bambino e la conoscenza della figura di riferimento;
- c) organizzare incontri periodici (almeno tre all'anno) per discutere le tematiche riguardanti il gruppo dei pari che di volta in volta si riterranno maggiormente significative;
- d) promuovere la partecipazione dei genitori riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi. A tal fine, ove richiesto dai genitori, potrà essere nominata una apposita Commissione composta da uno o più educatori, da rappresentanti dei genitori e da un rappresentante del Comune.

Articolo 8. Modalità di accesso

L'ammissione dei bambini al Nido e la loro fruizione del medesimo avvengono sulla base delle norme comunali, le quali prevedono il pagamento di una quota di compartecipazione, che viene incassata direttamente dal Comune.

Articolo 9. Servizio colazione e mensa

La colazione e la mensa per gli utenti vengono assicurate mediante il servizio di refezione scolastica, nei locali dell'adiacente Scuola Materna statale. L'appaltatore dovrà curare che tali momenti, interni all'orario di apertura della struttura, siano caratterizzati da un clima sereno ed accogliente, idoneo a cogliere tutte le componenti legate all'alimentazione.

In particolare, l'appaltatore sarà tenuto a comunicare quotidianamente il numero delle colazioni e dei pasti al centro cottura, alla predisposizione dello spazio e dei materiali riservati al consumo del pasto ed alla successiva pulizia, oltre alla vigilanza ed all'aiuto agli utenti durante la consumazione dei pasti medesimi.

Articolo 10. Rapporto numerico e tipologia del personale

L'appaltatore dovrà garantire la presenza in servizio, presso il Nido, di educatori, di cui uno con funzioni di coordinatore del servizio, ed operatori ausiliari secondo le proporzioni numeriche previste dalla normativa regionale vigente.

L'educatore dovrà soddisfare i bisogni di accudimento e cura dei bambini, prestando particolare attenzione al proprio ruolo, alla predisposizione di un ambiente accogliente e bene organizzato, in modo particolare nei momenti del pranzo, del cambio, del relax, dell'entrata e dell'uscita, nonché nella predisposizione di proposte educative. Dovrà promuovere lo sviluppo globale del bambino, sostenendo ed espandendo i processi di costruzione dell'identità infantile, dell'autonomia e della motivazione alla conoscenza del mondo sociale e delle sue regole oltre che delle cose e delle loro qualità.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Il coordinatore del servizio, oltre ad essere in possesso di quanto sotto previsto per gli educatori, dovrà possedere una preparazione psicopedagogica inerente la fascia di età dell'utenza, così da assicurare un buon livello del progetto pedagogico del servizio.

Gli educatori dovranno possedere una specifica formazione psicopedagogica al fine di poter svolgere attività di consulenza e supporto al gruppo di adulti, e dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio, nonché delle competenze, previsti dalle normative regionali vigenti.

Il personale ausiliario è tenuto inoltre a partecipare alle riunioni programmate con il Coordinatore e il Referente del Comune.

Articolo 11. Dotazioni arredi e materiali

L'appaltatore eseguirà le prestazioni di cui al presente Capitolato nei locali indicati all'articolo 3, dotati di arredi e di attrezzature da parte del Comune.

Farà carico all'appaltatore la dotazione di materiali per la cura e l'igiene personale dei bambini e la pulizia dei locali; in particolare:

- materiale vario d'uso didattico e libri - ad esempio, carta, cartoncino, colori, colla, stoffe, scotch, e quanto altro occorrente per lo svolgimento dei servizi educativi;
- materiale igienico-sanitario - ad esempio, pannolini, creme antiarrossamento, sapone, crema detergente e quant'altro occorrente per l'igiene e il benessere dei bambini, materiale di piccolo pronto soccorso;
- materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie - ad esempio sapone, detersivo, stracci per i pavimenti, stracci per spolverare scopa, spazzoloni e quant'altro occorrente per l'igiene dei locali.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Comune copia delle fatture relative all'acquisto dei suddetti materiali.

Tutto il materiale e le attrezzature così acquistate resteranno a disposizione della struttura anche successivamente alla scadenza dell'appalto.

Tutto il materiale in uso verrà preso in carico dall'Appaltatore, che sarà ritenuto l'unico soggetto responsabile della sua corretta custodia e del suo uso conforme; a tale scopo al momento della stipula del contratto di appalto verrà redatto e controfirmato verbale di consegna.

Eventuali carenze negli obblighi di cui al presente articolo saranno rilevati dal Comune con contestazione scritta, invitando l'appaltatore a provvedere entro un termine, trascorso il quale il Comune potrà procedere d'ufficio all'acquisto, con addebito delle spese alla parte mancante, salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12. Personale impiegato dall'appaltatore – Corsi di aggiornamento – Continuità

L'Appaltatore dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione contenuta nel presente Capitolato e nel progetto, personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni e qualifiche professionali. L'Appaltatore è tenuto a far rispettare a tutto il personale le vigenti norme in materia di igiene.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Ove l'appaltatore sia una cooperativa, esso sarà tenuto, ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L., alla riassunzione del personale già adibito al servizio ai sensi del precedente affidamento (c.d. "clausola sociale").

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore dovrà inviare al Comune l'elenco del personale impegnato stabilmente nel servizio, nonché di quello adibito alle sostituzioni, con indicazione dei dati anagrafici, delle qualifiche o titoli di accesso, delle precedenti esperienze lavorative, delle specifiche mansioni e delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun dipendente.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata al Comune non meno di sette giorni prima della sua applicazione. Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 300,00. Dovrà essere inoltre indicata la figura di riferimento per i contatti con il Comune.

In considerazione della particolarità del servizio oggetto dell'appalto di cui al presente Capitolato, il Comune ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

L'appaltatore deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo impegnato nelle attività, con un monte ore annuale non inferiore a 40.

Il soggetto gestore dovrà impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Il ricambio di personale è consentito unicamente per cause di forza maggiore. L'inosservanza della presente norma può comportare la risoluzione del contratto, con affidamento al secondo soggetto che segue in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute per ciò dal Comune.

L'appaltatore assicura tempestivamente la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, salvo casi di forza maggiore, ed il mantenimento del rapporto tra personale impiegato e bambini presenti. Dovrà essere dato immediato preavviso verbale al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune nell'evenienza in cui il Nido si trovi in situazione di non adeguato funzionamento per qualsiasi motivazione, in particolare tutte le volte in cui il servizio si trovi in carenza di organico e le circostanze impediscano immediate sostituzioni. Nella stessa giornata lavorativa, il preavviso verbale dovrà essere seguito da formale comunicazione scritta delle circostanze di cui sopra.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di dipendenza dall'appaltatore.

Articolo 13. Trattamento dei lavoratori

L'appaltatore dovrà adibire al Nido personale regolarmente assunto, con puntuale osservanza dei Contratti Collettivi di lavoro del settore, oppure socio lavoratore; in ogni caso, l'appaltatore è tenuto alla più scrupolosa osservanza delle normative in materia di retribuzione, rimanendo il Comune sollevato da ogni obbligo e responsabilità in merito.

L'appaltatore deve rilasciare esplicita dichiarazione, in sede di gara, in cui si certifica che non c'è intermediazione di manodopera, e che il personale a qualunque titolo adibito al servizio percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori simili, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio – cooperativa e con le esigenze sociali del servizio.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi sopra indicati, il Comune potrà, in alternativa:

- 1) sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni o aver titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa;
- 2) procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, nonché di eventuali responsabilità civili o penali.

Articolo 14. Referenti per la gestione

Dovrà essere nominato da parte dell'Appaltatore un referente con funzioni di Coordinatore che svolga le funzioni tecnico/organizzative del progetto pedagogico presentato in sede di gara e di coordinamento con il referente che sarà individuato dal Comune.

Compete al referente del Comune il coordinamento territoriale, la verifica e il controllo sull'erogazione dei servizi affidati in gestione, l'attivazione di momenti di raccordo in materia educativa fra le diverse strutture educative ed integrative dell'infanzia e scolastiche in genere, l'indicazione al referente dell'Appaltatore di modalità e tempi di adeguamento agli stili operativi adottati nell'organizzazione dei servizi educativi per l'infanzia.

PARTE TERZA – RAPPORTI TRA APPALTATORE E COMUNE ED OBBLIGHI RECIPROCI

Articolo 15. Obblighi dell'appaltatore

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere garantite per tutta la durata del calendario educativo e durante l'orario di apertura dei servizi.

L'Appaltatore dovrà comunque assicurare:

- la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all'orario di uscita;
- il servizio per tutti i giorni di apertura;
- la presenza del personale nel Nido almeno tre giorni prima dell'inizio delle attività, allo scopo di provvedere alla programmazione annuale ed all'allestimento degli spazi.

Articolo 16. Rispetto delle norme in materia di sicurezza

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro. Esso dovrà comunicare, in sede di autodichiarazione, il nominativo del responsabile della sicurezza.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Articolo 17. Rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il Comune, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti, designa l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati medesimi e degli eventuali altri che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Esso procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune; in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di cinque giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per eventuali danni provocati agli interessati in violazione della medesima normativa.

Articolo 18. Altri oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna, nell'esecuzione del presente appalto, allo scrupoloso rispetto della Legge Regionale Toscana n. 32/2002 e ss.mm.ii., del relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 41/R/2013 e di tutte le altre norme afferenti la materia che saranno emanate durante la gestione dell'appalto.

Compete all'appaltatore, oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente Capitolato:

- programmare, effettuare e gestire prestazioni a carattere pedagogico-educativo dirette a bambini di età compresa tra i 12 i 36 mesi, nel rispetto della progettazione presentata;
- programmare, effettuare e gestire attività di coinvolgimento degli adulti negli interventi pedagogici ed educativi rivolti ai bambini;
- programmare, effettuare e gestire a favore degli stessi adulti momenti di incontro individuale e di gruppo, ove poter effettuare uno scambio di opinioni e di esperienze in campo educativo, offrendo altresì agli stessi, anche in forma individuale, una eventuale consulenza psicopedagogica;
- programmare, effettuare e gestire momenti di incontro con i genitori o gli adulti di riferimento relativamente alla presentazione del progetto e alla verifica, almeno due volte nel corso dell'intero anno educativo, dell'esperienza vissuta;
- assicurare il coordinamento pedagogico delle attività;
- tenere un registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- curare la pulizia ed il riordino dei locali, degli arredi e dei giochi (anche esterni) e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti, in modo da garantire il



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

mantenimento di condizioni igienico – sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata;

- garantire la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, degli elettrodomestici e dei giochi esterni (individuati nell'apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle due parti), e la riparazione di eventuali danni provocati dal proprio personale, ivi compresa la sostituzione di arredi e attrezzature danneggiati;
- assicurare il servizio di trasporto dei bambini per uscite didattiche, qualora previste nel progetto didattico presentato, eventualmente anche a mezzo di soggetto terzo, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e tecnici per il trasporto di bambini, nonché previa comunicazione al Comune;
- predisporre una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta sui risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dovrà mantenere, attraverso alcune linee guida fondamentali, stili operativi e livelli di qualità nell'ambito dell'intera rete dei servizi educativi per l'infanzia. A tal fine è necessario che esso costruisca le condizioni per garantire una sintonia di intenti operativi, idonee a favorire la collaborazione dei propri educatori con gli educatori che operano nelle scuole dell'infanzia del territorio, necessaria per condurre momenti di verifica e di valutazione del servizio, delle modalità di lavoro degli educatori, del livello di relazione con i genitori e, più in particolare, del rispetto della realizzazione del progetto pedagogico presentato in sede di gara.

Articolo 19. Coordinamento pedagogico zonale

Il Comune di Manciano, facente parte della Zona "Colline dell'Albegna", ai sensi e per gli effetti della normativa vigente attua, nelle strutture che svolgono attività educative per i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, il Coordinamento pedagogico zonale previsto dalla normativa vigente.

Il Coordinatore pedagogico zonale svolge le seguenti attività:

1. supervisione sulle attività educative 0/6 presenti nella zona;
2. supporto specialistico e predisposizione del piano integrato della formazione del personale educativo 0/6 anni;
3. sviluppo delle relazioni tra i servizi educativi e la rete territoriale dei servizi socio sanitari con particolare attenzione alle problematiche relative all'handicap ed ai bisogni educativi speciali;
4. collaborazione con le scuole dell'infanzia per l'elaborazione congiunta di obiettivi e progetti di continuità educativa 0/6;
5. partecipazione alle riunioni del Coordinamento 3-18 anni;
6. attività volte a favorire il funzionamento dei gruppi di lavoro.

L'appaltatore collabora con il Coordinatore pedagogico zonale in modo da consentire a quest'ultimo il migliore svolgimento delle proprie attività e, in particolare, garantisce la partecipazione del personale alle attività di formazione predisposte dal Coordinatore ed assicura la massima collaborazione in caso di individuazione di situazioni di handicap, per la loro immediata gestione.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Articolo 20. Oneri a carico del Comune

Compete al Comune:

- la fornitura degli arredi di base necessari al servizio;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile, degli arredi, degli elettrodomestici e dei giochi esterni (individuati nell'apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle due parti), esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del soggetto gestore;
- la manutenzione del verde e la potatura degli alberi e del giardino annesso alla struttura;
- le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, idrici e telefonici.

Articolo 21. Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

Il prezzo dell'appalto, in considerazione della durata del medesimo, non è soggetto a revisione annuale ISTAT.

Il Comune si riserva comunque di procedere ad una adeguata riduzione del corrispettivo dell'appalto ove un numero ridotto di utenti rispetto alla ricettività del Nido comporti una riduzione del numero di educatori necessario per il suo funzionamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà effettuato mensilmente, previo controllo da parte del Comune sulla regolarità delle prestazioni eseguite, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune; ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, successivamente alla certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 28 ed all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Eventuali ritardi nel pagamento dovuti all'espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore del soggetto gestore e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

L'IVA è a carico del Comune.

PARTE QUARTA - CONDIZIONI GENERALI

Articolo 22. Garanzie e responsabilità

L'appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le eventuali spese sostenute a tale titolo dal Comune saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso appaltatore.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

irregolarità o carenze nelle prestazioni. È inoltre responsabile per danni agli impianti ed arredi nonché per i rischi del servizio compreso furto, incendio, scoppio, intossicazione alimentare.

L'appaltatore dovrà pertanto procedere, ove non l'abbia già in essere, alla stipula di una polizza assicurativa per le ipotesi di responsabilità sopra descritte con massimale unico richiesto non inferiore ad € 4.000.000,00 ed avente validità per tutto il periodo contrattuale; mediante tale polizza, il Comune dovrà essere tenuto indenne da tutti i rischi e danni materiali che possano verificarsi nell'espletamento del servizio.

Delle assicurazioni contratte, l'appaltatore dovrà fornire documentazione entro il termine stabilito per l'inizio delle attività.

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto, assume formale impegno in tal senso. È escluso ogni rimborso o riconoscimento all'appaltatore per danni o perdite dei materiali ed attrezzature.

Articolo 23. Controlli, verifiche e comunicazioni

La vigilanza del servizio compete al Comune con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni; in particolare, esso si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai locali del Nido al fine di operare le opportune verifiche, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse, e si riserva altresì la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente, per conto del Comune, dal responsabile dei Servizi sociali o dal responsabile del procedimento e, per conto dell'appaltatore, dal coordinatore da questo designato.

Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'appaltatore.

Resta facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni sul regolare svolgimento del servizio, oltre che prendere visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nei servizi di cui al presente appalto.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, e a spese dell'appaltatore, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Le comunicazioni scritte da parte dell'appaltatore devono essere inviate al responsabile dei Servizi Sociali.

Articolo 24. Rilevazione delle inadempienze e procedimento di applicazione delle penali

In caso di accertate inadempienze da parte dell'appaltatore, consistenti in mancata conformità del servizio svolto al presente Capitolato ed al contratto di appalto, l'Amministrazione provvederà all'applicazione di una penale, fatta sempre salva l'ipotesi di risoluzione di diritto contemplata nel successivo articolo 25.

La penalità verrà applicata detrazione dalla fattura del mese in cui si è verificata l'inadempienza. A fronte di tale decurtazione, la Ditta si obbliga ad emettere regolare nota di accredito, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante raccomandata A.R. a firma del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi alla ricezione della medesima.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti controdeduzioni in termini utili, oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, nei dieci giorni successivi si procederà, senza ulteriore avviso e con determinazione del Responsabile del Servizio, all'applicazione della sanzione, nelle misure sotto indicate.

- una penale pari ad € 1.200,00 in caso di mancato espletamento del servizio;
- una penale pari ad € 200,00 in caso di non conformità del servizio al progetto presentato, per ogni giorno di ritardo dall'adeguamento allo stesso, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno;
- una penale pari ad € 200,00 in caso di inosservanza parziale o totale degli obblighi descritti nel presente capitolato per ogni giorno di ritardo dell'adempimento e sino a cessazione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno.

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto, a seguito della quale, il Comune potrà aggiudicare l'appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario del presente appalto.

Articolo 25. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, il contratto di appalto del presente servizio potrà essere risolto di diritto, con incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 27 e senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- a. abbandono dell'appalto e/o interruzione immotivata dei servizi;
- b. ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, o alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
- c. assenza e irreperibilità del personale del servizio per più di cinque volte in un mese;
- d. fallimento o frode (sarà ritenuta tale anche il mancato rispetto volontario di quanto proposto in sede di offerta);
- e. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- f. apertura di procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- g. messa in liquidazione dell'appaltatore o cessione della sua attività ad altri per qualsiasi altra causa;
- h. subappalto del servizio, parziale o totale, non autorizzato;
- i. mancanza di regolarità contributiva nei confronti dei dipendenti;
- j. mancata eliminazione, in seguito a formale diffida, dell'inadempimento riscontrato, considerandosi il termine assegnato al tal fine iniziale ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

- k. ricaduta dell'appaltatore nelle inadempienze contestate, pur essendo stato richiamato preventivamente, per almeno tre volte durante uno stesso anno solare mediante nota raccomandata A.R., all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato;

La risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente articolo avverrà di diritto qualora il Comune informi, mediante raccomandata A.R. all'appaltatore, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affida il servizio al secondo classificato in sede di gara.

Articolo 26. Recesso unilaterale ed interruzione di servizio

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza contrattualmente stabilita senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà legittimato a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 27, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altro soggetto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

In caso di necessità di interruzione di servizio, le parti sono tenute a darne informazione almeno tre mesi prima della data di interruzione. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dall'appaltatore.

Qualora il Comune, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio, oppure ravvedesse l'opportunità della soppressione dello stesso, infine, ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo all'appaltatore.

Articolo 27. Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto restano a carico dell'Appaltatore.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'appaltatore è tenuto a prestare idonea cauzione nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto (importo netto contrattuale), come risultante dall'aggiudicazione, attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da parte degli intermediari finanziaria autorizzati con le caratteristiche di cui agli articoli 113 e 75, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.

Qualora l'Amministrazione comunale si rivalga sulla cauzione, per qualsiasi motivo, la ditta appaltatrice è tenuta a reintegrarla entro trenta giorni.



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, fino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

Articolo 28. Certificazione di regolare esecuzione

A conclusione dell'appalto, il Comune, attraverso i Servizi Sociali, redige apposito certificato di regolare esecuzione del servizio, controfirmato dall'appaltatore, nel quale viene dato atto del regolare e totale pagamento di quanto dovuto dalla Ditta medesima.

L'ultima fattura di ciascun anno solare verrà liquidata previo ottenimento dei certificati liberatori da parte degli istituti previdenziali e contributivi.

Articolo 29. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, il foro competente sarà quello di Grosseto.

Articolo 30. Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che il Comune potrà indirizzare per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

L'appaltatore che non ha sede nel Comune di Manciano dovrà eleggere domicilio legale in Manciano. In tal caso, oltre che al domicilio legale le comunicazioni di cui al precedente comma saranno inviate anche alla sede dell'appaltatore.

Articolo 31. Struttura responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento relativo al rapporto contrattuale che verrà ad instaurarsi a seguito dell'espletamento della relativa gara pubblica, viene identificato nel Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Manciano.

Articolo 32. Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dalle imprese verranno trattati dall'Amministrazione



COMUNE DI MANCIANO

Provincia di Grosseto

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. L'archiviazione e la possibilità di consultazione di tali dati avverranno nei modi previsti dalla sopra individuata normativa.

Articolo 33. Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

La Ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

IL RESPONSABILE
Maurizio Mittica